



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20-04-2009 (punto N. 34)**

**Delibera**

**N.312**

**del 20-04-2009**

*Proponente*

GIANFRANCO SIMONCINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI

*Pubblicita'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Dirigente Responsabile:* Francesca Giovani

*Estensore:* Francesca Giovani

*Oggetto:*

Approvazione "Indirizzi per l'integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà"

*Presenti:*

CLAUDIO MARTINI	ANNA RITA BRAMERINI	AMBROGIO BRENNI
RICCARDO CONTI	AGOSTINO FRAGAI	FEDERICO GELLI
ENRICO ROSSI	GIANNI SALVADORI	GIANFRANCO SIMONCINI
MASSIMO TOSCHI	EUGENIO BARONTI	MARCO BETTI
PAOLO COCCHI		

*Assenti:*

GIUSEPPE BERTOLUCCI

*ALLEGATI N°:* 1

*ALLEGATI:*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	allegato A

*MOVIMENTI:*

*CONTABILI*

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Mov.</i>	<i>N. Movimento</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-61348	2009	Prenotazione	3		1.000.000,00
U-61348	2009	Riduzione prenotazione	1	1	1.000.000,00

*Note:*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modifiche e integrazioni;

Visto Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010, di cui all’art. 31 della L. 32/02, approvato con Delibera Consiglio Regionale n. 93 del 20 settembre 2006;

Considerata la volontà della Regione Toscana di agevolare tutte le forme di tutela del reddito che privilegiano il mantenimento dei livelli occupazionali e la possibilità di non perdere, da parte dei lavoratori interessati da processi di ristrutturazione delle aziende investite da processi di crisi, la professionalità acquisita;

Considerato che i Contratti di solidarietà, disciplinati dalla L. 863/83, L. 236/93 e L. 608/96, consentono, attraverso una riduzione dell’orario di lavoro, di evitare in tutto o in parte una riduzione dei livelli occupazionali, permettendo in tal modo ad un numero superiore di lavoratori di mantenere il contatto con il mondo produttivo senza la perdita degli skills lavorativi;

Ritenuto opportuno incentivare il ricorso ai Contratti di Solidarietà da parte delle aziende finalizzati alla conservazione e alla salvaguardia del posto di lavoro e delle competenze (contratti di solidarietà difensivi), ovvero per l’ampliamento dell’organico delle aziende (contratti di solidarietà espansivi);

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta del 7 aprile 2009;

Ritenuto opportuno di incentivare il ricorso ai contratti di solidarietà destinando in prima applicazione la somma di € 1.000.000,00 (unmilione/00), e a tal fine di assumere la prenotazione sul capitolo 61348 del Bilancio regionale 2009;

Considerato che la normativa relativa ai Contratti di Solidarietà difensivi, ossia finalizzati alla conservazione ed alla salvaguardia del posto di lavoro e delle competenze, prevede che le aziende presentino apposita domanda al Ministero del Lavoro al fine di ottenere l’integrazione del reddito per i lavoratori interessati, e che tale integrazione non è incompatibile con ulteriori benefici finanziari;

Ricordato che, nel caso di imprese artigiane, si ha la possibilità dell’erogazione dell’intero importo spettante al lavoratore da parte degli Enti Bilaterali in attesa del decreto ministeriale di approvazione della domanda di integrazione;

Ritenuto di approvare gli “Indirizzi per l’integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà”, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che i provvedimenti attuativi sono posti a carico della Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività Culturali;

Vista la L.R. n. 70 del 24/12/2008 che approva il Bilancio di previsione 2009 ed il bilancio pluriennale 2009-2011;

Vista la Deliberazione D.G.R. n. 1162 del 29/12/2008 che approva il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011;

A VOTI UNANIMI

### **1. DELIBERA**

1. di incentivare il ricorso ai contratti di solidarietà destinando in prima applicazione la somma di € 1.000.000,00 (unmilione/00) e a tal fine di assumere la prenotazione sul capitolo 61348 del Bilancio regionale 2009;
2. di destinare la somma di cui al punto 1. all'integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà stipulati in data successiva alla presente delibera;
3. di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, recante gli "Indirizzi per l'integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà";
4. di dare mandato alla Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività Culturali di predisporre i necessari provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
VALERIO PELINI**

**Il Dirigente Responsabile  
FRANCESCA GIOVANI**

**Il Direttore Generale  
UGO CAFFAZ**

## **REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE**

**Delibera**

**N. 312 del 20/04/2009**

La presente copia, composta di n. 5 pagine di cui una di frontespizio e questa pagina di attestazione, riprodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo interno e per uso di altri pubblici uffici.

**E' CONFORME ALL'ORIGINALE DELL'ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA.**

L'originale dell'estratto del verbale sottoscritto dal Direttore della Direzione Generale competente per la Segreteria della Giunta e il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta sono conservati presso la Segreteria della Giunta sotto la responsabilità del Direttore Generale Valerio Peline .

La presente copia è riprodotta secondo le modalità previste dall'art. 6 quater della L.15.3.1991 n.80 e dall'art. 3 del D.LG 12.2.1993 n.39.

## **INDIRIZZI PER L'INTEGRAZIONE AL REDDITO PER I LAVORATORI CHE ADERISCONO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA'**

### **FINALITA'**

Garantire un sostegno al reddito ai lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà quali elemento di miglior scelta possibile fra gli strumenti finalizzati alla conservazione e alla salvaguardia del posto di lavoro e delle competenze (contratti di solidarietà difensivi), ovvero per l'ampliamento dell'organico delle aziende (contratti di solidarietà espansivi).

### **BENEFICIARI**

I dipendenti da aziende individuate dal D.L. 30.10.1984 n. 726, convertito in L. 19.12.1984 n. 863, L. 19.7.1993 n. 236, L. 608/1996, D.P.R. 10.6.2000, n. 218, Decreto Ministero del Lavoro del 20.8.2002 e ulteriori integrazioni e modifiche, comprensive quindi delle imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

### **MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DELL'INTERVENTO**

Le aziende rientranti nella disciplina più sopra riportata trasmettono in copia alla Regione Toscana il decreto attuativo emesso dal Ministero del Lavoro e pubblicato sulla G.U. recante l'autorizzazione all'intervento, trasmettendo altresì l'allegato al modello CIGS - Solid. 1 contenente l'elenco nominativo dei lavoratori e le modalità di intervento dei contratti di solidarietà e la domanda di autorizzazione presentata all'INPS provinciale e chiedendo, per i dipendenti interessati, l'intervento della Regione.

Al fine di uniformare i tempi di erogazione del contributo per le imprese artigiane, qualora l'Ente Bilaterale di riferimento provveda all'erogazione dell'intero importo spettante al lavoratore come previsto dalla normativa, la Regione provvede all'erogazione del proprio contributo pur in attesa del decreto ministeriale.

Trimestralmente l'azienda ovvero l'Ente Bilaterale trasmettono alla Regione l'utilizzo in ore ed il personale interessato ai contratti di solidarietà difensivi.

### **ENTITA' DELL'AIUTO**

La Regione, verificato con le sedi INPS competenti per territorio, ovvero con l'Ente Bilaterale nel caso delle imprese artigiane, l'autorizzazione del contratto di solidarietà, verificata la regolarità di quanto anticipato, integra il reddito dei lavoratori interessati con cadenza trimestrale per un importo pari al 20% della retribuzione.

E' destinato un massimo del 10% dell'importo complessivo che viene messo a disposizione per interventi di sostegno, con le forme e modalità sopra definite, per i contratti di solidarietà espansivi.